



COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

redatta ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato 4/1, paragrafo 9.11

1) PREMESSA

Dall'anno 2015 l'ente ha applicato sia i principi contabili che sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto il profilo economico per quanto attiene agli aspetti programmatici che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio, aumentano infatti le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei responsabili, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla Giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili: quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

- Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
 - di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
 - di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
 - di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
 - informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, responsabili, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate, in particolare, dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggetti;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Esso deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

2.1) Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020-2021-2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESA	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	600.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazioni di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.774.562,64	1.093.794,40	996.900,00	996.930,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.946.121,56	1.717.954,30	1.800.445,52	1.800.734,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	664.538,23	504.793,00	498.500,00	498.500,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	245.747,78	191.450,00	194.418,50	195.135,39					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	342.893,37	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	665.996,35	61.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.027.740,02	1.865.010,40	1.764.818,50	1.765.565,39	Totale spese finali.....	2.645.117,94	1.778.954,30	1.875.445,52	1.875.734,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	82.880,95	86.556,10	89.372,98	92.830,87
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.042.814,27	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.047.087,70	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00
Totale titoli	4.520.554,29	3.344.010,40	3.243.818,50	3.247.565,39	Totale titoli	4.225.096,30	3.344.010,40	3.243.818,50	3.247.565,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.120.654,29	3.344.010,40	3.243.818,50	3.247.565,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.225.096,30	3.344.010,40	3.243.818,50	3.247.565,39
Fondo di cassa finale presunto	885.457,99								

2.2) Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. **pareggio complessivo di bilancio** secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. **equilibrio di parte corrente;**
3. **equilibrio di parte capitale;**

La ripartizione della manovra tra parte corrente e parte in conto capitale per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte in conto capitale (art. 162 del Tuel).

Per la **parte corrente** i risultati sono i seguenti:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020			COMPETENZA ANNO 2021			COMPETENZA ANNO 2022		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				600.000,00						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)			0,00			0,00			0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)									
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)			1.790.010,40 0,00			1.689.818,50 0,00			1.693.565,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)									
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)			1.717.954,30 0,00 115.000,00			1.600.445,52 0,00 20.000,00			1.600.734,52 0,00 20.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)									
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)			86.056,10 0,00 0,00			89.372,98 0,00 0,00			92.830,87 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)				-14.000,00			0,00			0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI										
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)			0,00 0,00						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)			14.000,00			0,00			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			0,00			0,00			0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Per la parte in c/capitale i risultati sono i seguenti:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		14.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		61.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera dell'istituto di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	PREVISIONI			FORMULAZIONE			BILANCIO			VARIANZA CONTABILE
	2017 Entrate	2018 Previsione	2019 Previsione	2020 Previsione	2021 Previsione	2022 Previsione	2023 Entrate	2024 Entrate	2025 Entrate	
Utilizzo avanzo di amministrazione	52.832,01	45.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	25.588,06	40.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,33	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.500,00	55.054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91.083,77	0,00	0,00	-100,000 %
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	986.271,92	924.825,83	1.089.490,88	1.083.794,40	986.900,00	986.900,00	1.089.490,88	986.900,00	986.900,00	-0,514 %
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	484.844,26	501.700,65	521.757,48	504.766,00	498.500,00	498.500,00	521.757,48	498.500,00	498.500,00	-3,256 %
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	126.369,09	143.281,89	188.473,59	191.450,00	194.418,50	195.135,39	188.473,59	194.418,50	195.135,39	1,043 %
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	175.206,20	104.049,89	639.671,29	75.000,00	75.000,00	75.000,00	639.671,29	75.000,00	75.000,00	-88,275 %
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000 %
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	207.378,39	237.957,46	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.052.869,93	2.052.659,14	4.031.523,34	3.344.010,40	3.243.818,50	3.247.565,39	4.031.523,34	3.243.818,50	3.247.565,39	-17,053 %

Titolo 1 Entrata

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata;
 - b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
- La **tipologia** rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
 - b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
- Il **programma** rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

- a) per ciò che concerne l'entrata, considerando gli stanziamenti assestati dell'esercizio in corso e i presumibili livelli di accertamento degli esercizi futuri definiti con riferimento all'applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria, rettificata per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da indirizzi già assunti;
- b) per ciò che concerne la spesa, considerando gli stanziamenti assestati dell'esercizio in corso, eventualmente modificati per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dai futuri esercizi.

Di seguito vengono indicati i valori afferenti alle entrate, suddivise per titoli, oggetto di previsione del bilancio 2020/2022:

Il **Titolo 1** dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta per l'esercizio 2020 una previsione complessiva di € 1.093.794,40. Si tenga presente che, come del resto accaduto negli ultimi anni, il bilancio di previsione 2020/2022 è stato predisposto in un contesto di incertezza per quanto riguarda i trasferimenti erariali e le corrispondenti decurtazioni tenuto conto che mancano i corrispondenti decreti ministeriali di assegnazione / ristoro. Le previsioni risultano esser le seguenti:

Entrate tributarie		Entrate contributive		Entrate perequative		Totale		Variazioni (in %)	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	957.775,43	916.573,78	1.090.450,88	1.085.794,40	985.900,00	991.930,00	991.930,00	-0,427 %	
Contribuzioni di tributi	8.496,49	8.252,05	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-11,111 %	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	966.271,92	924.825,83	1.099.450,88	1.093.794,40	993.900,00	999.930,00	999.930,00	-0,514 %	

Il gettito **IMU** è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228: lo stanziamento iscritto a bilancio è stato previsto in € 376.000,00, importo in linea con quanto si prevede di incassare nel corrente anno 2019. Detto dato di previsione per l'anno 2020, da inserire nella previsione, è stato confermato dalle proiezioni effettuate dall'ufficio tributi sulla base dell'attuale banca dati relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Si evidenzia, comunque, che è intenzione del legislatore modificare questa tipologia di imposta dall'anno 2020. La "nuova imposta" è attualmente allo studio degli organi preposti e, alla data della predisposizione del bilancio di previsione di questo Ente per il periodo 2020-2022, la norma di aggiornamento dell'IMU non è stata ancora approvata: le modifiche a detto tributo è infatti inserito nella bozza della legge di bilancio 2020. Nel documento di programmazione dell'Ente è stato quindi inserito lo stanziamento per il tributo vigente il cui dato sarà prontamente modificato attraverso una variazione di bilancio quando la relativa norma sarà divenuta definitiva.

Ad oggi non si ha ancora il quadro definitivo di questo nuovo tributo: dalle prime indicazioni si evince che nella Legge di Bilancio 2020, in corso di approvazione, è prevista la cosiddetta “nuova IMU” con effetto dal prossimo 01.01.2020. Detto nuovo tributo comunale sarà il frutto della fusione fra IMU e TASI e diventerà, sostanzialmente, una tassa unica sulla casa. L’articolo 95 della nominata Legge di Bilancio (in corso di approvazione) considera la TASI come una “duplicazione dell’IMU non più sorretta da valida giustificazione”. La proposta normativa ha lo scopo di superare l’attuale assetto dei tributi a base immobiliare riunendo IMU e TASI, due tributi che, basandosi sulle medesime basi imponibili, impongono inutilmente doppi adempimenti sia a carico dei contribuenti che a carico dei Comuni. L’obiettivo della proposta è quello di integrare le norme attualmente vigenti senza mutamenti di sostanza che non siano strettamente necessari al funzionamento del tributo. La proposta di legge mira a semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti attraverso una delimitazione delle scelte consentite ai Comuni in modo da ridurre le variabili che il contribuente deve conoscere per effettuare il versamento del dovuto. Ai Comuni rimane, comunque, la regolamentazione del tributo per la parte loro spettante attraverso l’approvazione di un apposito regolamento per la definizione degli aspetti collocati all’interno di ambiti prestabiliti dalla norma di legge;

Allo stato attuale, quindi, si conferma l’impostazione vigente del tributo imu in attesa della modifica normativa in materia e dell’adozione, da parte del Consiglio Comunale, del relativo regolamento e delle relative aliquote. Detto indirizzo è stato espresso dall’Amministrazione Comunale con proprio atto di Giunta Comunale n° 73/2019.

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni IMU relativamente agli anni precedenti è previsto in € 50.000,00 anche per l’anno 2020 ed in € 45.000,00 per i successivi in considerazione del fatto che l’attività di accertamento è sempre più ridotta data la sempre maggiore qualità della banca dati tributaria in possesso dell’ente.

L’importo si riferisce alla previsione degli incassi in materia di accertamenti IMU per avvisi di accertamento che si prevede di emettere in corso d’anno. Anche nel corrente anno l’ufficio tributi intende infatti effettuare la verifica delle posizioni di ciascun contribuente per quanto riguarda il dovuto/versato con particolare riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019.

Il gettito **TASI**, determinato sulla base dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013, per il nostro ente è pari a zero in quanto con la legge di stabilità 2016 è venuta a mancare la base imponibile. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettere a), b) e d) della legge n° 208/2015, è stata eliminata l’applicazione della TASI dall’abitazione principale ad eccezione degli immobili di pregio (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) su cui la tassazione rimane. Il regolamento comunale per l’applicazione della TASI prevedeva solamente la fattispecie imponibile dell’abitazione principale che l’Amministrazione non ha inteso modificare/integrare.

Per l’anno 2020, comunque, vale quanto detto sopra in materia di “nuova imu”, il nuovo tributo comunale che dovrebbe essere istituito dal prossimo 01.01.2020 e che dovrebbe conglobare, ad invarianza di gettito complessivo, gli attuali tributi IMU e TASI. Anche per la TASI si conferma quindi quanto già in vigore per questo Ente in attesa della definizione del nuovo assetto tributario.

Il gettito dell’**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**, determinato sulla base dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998, è stato confermato nella misura pari ad € 300.000,00, dato ormai stabilizzato per il nostro ente, in quanto negli ultimi anni la relativa aliquota è sempre stata confermata nella misura dello 0,08%. La quantificazione è stata effettuata sulla base delle stime effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze scaricabili dal portale del federalismo fiscale. L’Amministrazione pensa di mantenere detta aliquota dello 0,08% anche per gli anni 2020-2022 essendo tale percentuale quella massima applicabile e non essendoci gli spazi, almeno per ora, per una riduzione della stessa.

Il gettito **TARI** è stato previsto in € 239.894,40 allo scopo di garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si ricorda che su detto valore deve essere calcolata anche la percentuale del 5% quale tributo provinciale (TEFA), che l’ente si limita a riscuotere ed a riversare alla Provincia di Vicenza, in quanto spettante per competenza.

La contabilizzazione di questa entrata e della successiva uscita a favore della Provincia viene gestita mediante utilizzo delle partite di giro. Infatti, secondo quanto previsto dai nuovi principi contabili (allegato 4/2 del 118/2011) l’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso nonché all’impegno e al pagamento dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. Le tariffe della TARI saranno determinate sulla base:

- del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013;
 - del metodo normalizzato di cui al d.P.R. 158/1999 ossia sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
- Si specifica che:

1. il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
2. in attesa dell’allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestable;
3. si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell’applicazione della Tarsu;
4. sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all’interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
5. la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per

lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore.

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione Tari relativamente agli anni pregressi. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di € 10.000,00 somma inferiore rispetto a quella dell'oscorso anno vista la graduale normalizzazione anche della banca dati TARI.

Anche per quanto riguarda la tariffazione e la gestione della tassa rifiuti sono in fase di predisposizione importanti modifiche, attialmente allo studio di appositi organi. Quindi quanto appena indicato in materia di TARI ha valore fino all'implementazione dei nuovi criteri di calcolo che dovrebbero avvenire, forse, entro la fine del corrente anno. Infatti si evidenzia che dal 1° gennaio 2018 è stata istituita ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La sua istituzione è nata dall'esigenza di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti.

Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità e costi spesso molto differenti. La disomogeneità dei criteri tariffari e il disallineamento tra costi ed efficienza del servizio ha portato la tassa rifiuti a crescere, dal 2010 al 2018, anche del 76% in certi Enti.

Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) con cui ha attribuito alla citata autorità la funzione della "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti".

ARERA dovrà inoltre verificare la corretta approvazione delle tariffe da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, oltre che controllare la corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

La nuova nozione di gestione integrata dei rifiuti, secondo i primi orientamenti di ARERA, è limitata alle spese per spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e alle spese di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Non è prevista, invece, la modifica del metodo di calcolo delle tariffe e del metodo normalizzato; pertanto, le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati nel D.P.R. n. 158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'ente sulla base di un apposito monitoraggio.

Il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per conseguire tale obiettivo, l'Autorità ha rilevato la necessità di considerare costi certi quali possono essere quelli a consuntivo. Con la nuova metodologia, ancora in fase di studio e realizzazione da parte degli organi preposti, non dovrà più essere fatto riferimento ai costi dell'anno n-1 o al costo presunto dell'anno (anno oggetto di imposta) ma ai costi desumibili dall'ultimo rendiconto approvato con possibilità di eventuali conguagli in caso di rilevanti incrementi dei medesimi derivanti da fattori esogeni o da modifiche normative o, ancora, da variazioni nell'organizzazione del servizio, seppure siano previsti strumenti che cerchino di mitigare questi effetti.

Il 31 ottobre scorso ARERA ha quindi deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

In conformità all'esigenza di rendere omogeneo sia il servizio su tutto il territorio nazionale quanto la determinazione delle relative tariffe, la delibera di ARERA n. 443/2019 ha approvato in via definitiva i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti anche con il contributo di enti pubblici quali Comuni ed Enti Locali. Per mitigare l'impatto e l'asimmetria esistente nella variegata situazione del territorio nazionale, l'introduzione del nuovo metodo adotterà criteri di gradualità.

Quello appena delineato è il quadro complessivo della nuova TARI. Poiché, però, le indicazioni definitive sono state deliberate il 31 ottobre scorso (delibera ARERA n. 443/2019) non vi sono i tempi necessari per approvare le tariffe TARI con il MTR entro il prossimo 31 dicembre per cui l'Ente si riserva di modificare successivamente le tariffe TARI e di adottare il nuovo regolamento secondo le indicazioni di ARERA sempre che nel frattempo non intervenga la proroga di un anno come richiesto da più parti.

Infine, il gettito della **TOSAP** (tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche) è stato stimato in € 9.000,00 tenendo conto degli spazi di suolo pubblico occupati e in linea con i valori risultanti dal preconsuntivo 2019.

Titolo 2 Entrata
Entrate da trasferimenti

Il titolo 2 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l'esercizio 2020 una previsione complessiva di € 504.766,00
Questo titolo comprende le seguenti categorie:

Descrizione delle Categorie	PREVISIONI 2020			PREVISIONI 2021			PREVISIONI 2022			Variazioni complessive
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	483.852,26	488.238,65	508.257,48	494.766,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	-2.654 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	10.982,00	13.462,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-25.925 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	494.834,26	501.700,65	521.757,48	504.766,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	-3.256 %

Relativamente alla previsione di incasso del **Fondo di Solidarietà comunale** – anno 2020 - si specifica che l'importo iscritto a bilancio e corrispondente ad € 400.000,00, fa riferimento ad una stima effettuata dall'ufficio ragioneria sulla base della vigente normativa in quanto gli importi definitivi spettanti per il 2020 non sono stati ancora resi noti dagli organi preposti. Questo fondo, che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti agli enti locali. Il comma 435, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), riduce la dotazione annua prevista dall'art. 1, comma 380-ter, della Legge n. 228/2012, di un importo di 1.200 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Essendo uguale la base di calcolo prescritta per determinare le riduzioni – la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE – il criterio sarà necessariamente lo stesso già adottato per gli anni precedenti con il D.M. del 3 marzo 2014, con il quale sono già state operate le stesse riduzioni, sebbene per il minore importo di 2.500 milioni.

Pertanto gli importi delle effettive riduzioni 2020 saranno stabiliti definitivamente soltanto in sede di predisposizione del successivo D.P.C.M. di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno corrente.

La parte rimanente del titolo II dell'entrata fa riferimento soprattutto a trasferimenti regionali per il finanziamento di interventi di tipo sociale.

Titolo 3 Entrate Entrate extratributarie

Il **titolo 3** dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente e riporta per l'esercizio 2020 una previsione complessiva di circa € 191.450,00, importo in linea con quanto contabilizzato nell'anno precedente.

Questo titolo è composto principalmente dalle seguenti categorie:

Descrizione dell'attività	Previsione 2020				Previsione 2019				Variazione
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.344,70	99.890,21	103.500,00	102.500,00	103.340,00	103.683,40			-0,966 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.901,62	4.897,00	37.900,00	34.900,00	35.198,00	35.500,99			-7,915 %
Interessi attivi	11.842,38	12.106,74	12.050,00	17.050,50	17.050,50	17.051,00			41,493 %
Altre entrate da redditi da capitale	15.093,13	18.318,42	19.023,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00			5,132 %
Rimborsi e altre entrate correnti	10.187,26	8.069,52	17.000,00	18.829,00	18.829,00	18.900,00			0,000 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	126.369,09	143.261,89	189.473,59	191.450,00	194.418,50	195.135,39			1,043 %

Titolo 4 Entrate Le entrate in conto capitale

Il **titolo 4** dell'entrata contiene gli stanziamenti di bilancio relativi ai contributi e/o trasferimenti atti al finanziamento delle spese di investimento e quindi alla realizzazione degli investimenti previsti. I proventi dei permessi di costruzione, i c.d. "oneri di urbanizzazione", iscritti al Titolo 4, Tipologia 0500, ammontano nel 2020 ad € 60.000,00 e sono stati destinati nel rispetto di quanto previsto dall'art 1 c. 460 della L. 232/2016, modificato dall'art 1-bis D.L. 148/2017 convertito dalla L. 172/2017. Infatti ferma restando la complessa evoluzione normativa circa la natura e l'utilizzazione di tale risorsa, le disposizioni al riguardo in vigore dal 2016 e seguenti, si rinvengono nell'art. 1, comma 737, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e nell'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), come successivamente modificata, la quale dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche." Nel bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 , è stata destinata al finanziamento della spesa corrente la somma di € 14.000,00 – importo destinato al finanziamento delle tipologie di spesa di cui alla norma appena richiamata.

Descrizione dell'attività	Previsione 2020				Previsione 2019				Variazione
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017	
Contributi agli investimenti	175.206,20	104.049,89	348.167,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00			-79,458 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	281.503,86	0,00	0,00	0,00			-100,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	175.206,20	104.049,89	629.671,29	75.000,00	75.000,00	75.000,00			-89,275 %

Titolo 5 Entrate
Entrate per riduzione attività finanziarie

DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE	INDEBITAMENTO		PROFESSIONI E ONERI FINANZIARI		RISULTATO ECONOMICO	
	2017 Entrate	2017 Spese	2017 Entrate	2017 Spese	2017 Entrate	2017 Spese
Alienazione di attività finanziarie	4.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000 %
						0,000 %

Titolo 6 Entrate
Entrate per accensione di prestiti

Si evidenzia che nel bilancio di previsione 2020-2022 non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui e/o prestiti:

Descrizione dell'operazione	Bilancio 2020			Bilancio 2021			Bilancio 2022			Valore medio annuale 2020-2022
	Previsione	Realizzazione	Variazione	Previsione	Realizzazione	Variazione	Previsione	Realizzazione	Variazione	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Titolo 7 Entrate
Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Descrizione dell'operazione	Bilancio 2020			Bilancio 2021			Bilancio 2022			Valore medio annuale 2020-2022
	Previsione	Realizzazione	Variazione	Previsione	Realizzazione	Variazione	Previsione	Realizzazione	Variazione	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00 %

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Il limite delle anticipazioni di tesoreria ritorna ad essere pari a 3/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo rendiconto ai sensi dell'art. 1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Titolo 9 Entrate
Entrate per conto terzi e partite di giro

Descrizione dell'operazione	Bilancio 2020			Bilancio 2021			Bilancio 2022			Valore medio annuale 2020-2022
	Previsione	Realizzazione	Variazione	Previsione	Realizzazione	Variazione	Previsione	Realizzazione	Variazione	
Entrate per partite di giro	201.105,57	205.354,18	609.000,00	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00 %
Entrate per conto terzi	6.272,82	32.603,28	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	207.378,39	237.957,46	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00 %

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economica, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione dell'operazione	RENDICONTI PRECEDENTI			PROGETTAZIONE PLURIENNALE			VARIANTE CONTINGENZA SOLITE
	2017 Previsione	2018 Previsione	2019 Stima	2020 Previsione	2021 Previsione	2022 Previsione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	25.588,06	40.366,30	11.076,33	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	4.500,00	55.054,86	91.093,77	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	30.088,06	95.421,16	102.170,10	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

Come si evince dal prospetto sopra riportato indicante l'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel triennio 2017-2019, nel bilancio del Comune di Chiuppano l'FPV è stato, fino ad oggi, iscritto a seguito del riaccertamento ordinario dei residui da svolgersi ordinariamente ogni anno prima della predisposizione del rendiconto.

Tale voce di bilancio viene quindi iscritta nel bilancio di previsione annuale in concomitanza con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno) mediante apposita variazione di bilancio.

Questo iter è conseguenza del fatto che, se il bilancio di previsione è predisposto e approvato entro il 31 dicembre come disposto dal TUEL ed il rendiconto deve essere approvato a consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, è naturale che detta voce di bilancio entri nel bilancio di previsione, successivamente alla sua predisposizione, e come posta attiva solo nel caso si formi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e, comunque, con apposita variazione di bilancio.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. I **programmi** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Trend storico delle spese

Spese	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340	
		Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo	Percent	Importo																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Le spese correnti vengono suddivise ed imputate a ciascuna missione e vengono dettagliate per macroaggregati come di seguito elencato:

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2020 in € 457.805,92 (oltre all'IRAP) è riferita a n. 12 dipendenti (dei quali n° 2 prestano servizio a tempo parziale) ed è comprensiva della quota parte dovuta al comune di Carrè a seguito del convenzionamento del servizio tecnico. La spesa è stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro;

Il fondo per il miglioramento della produttività ammonta ad € 15.500,00 (al netto delle progressioni e delle indennità di comparto) ed è stato calcolato secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

La spesa del personale prevista per l'anno 2020 è stata calcolata nel rispetto del vincolo di contenimento ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge n° 296/2006.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2020 in € 34.929,09 è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo nonché alla spesa per tasse automobilistiche.

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2020 complessivamente in € 748.704,66 ed è riferita alle spese per l'acquisto di prodotti nonché per l'acquisto di servizi necessari all'espletamento dei servizi resi dal Comune.

Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari complessivamente ad € 32.484,33 è congrua sulla base del riepilogo contabile predisposto dall'ufficio ragioneria relativamente ai mutui contratti a tutt'oggi dal comune di Chiuppano e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel.

Rendiconto di gestione	Rendiconto di gestione				Rendiconto di gestione				Rendiconto di gestione
	2017 Municipio	2018 Municipio	2019 Municipio	2020 Municipio	2017 Municipio	2018 Municipio	2019 Municipio	2020 Municipio	
Redditi da lavoro dipendente	375.777,14	384.776,66	477.782,44	457.805,92	447.653,67	448.302,90	448.302,90	448.302,90	-4,181 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	27.617,05	28.223,56	37.404,01	34.929,09	34.701,08	34.996,09	34.996,09	34.996,09	-5,616 %
Acquisto di beni e servizi	718.107,58	736.510,34	818.051,36	748.704,66	748.204,66	750.030,69	750.030,69	750.030,69	-8,477 %
Trasferimenti correnti	292.430,15	293.828,93	319.158,90	307.018,61	299.308,61	300.832,90	300.832,90	300.832,90	-3,803 %
Interessi passivi	38.726,70	37.192,45	34.847,02	32.484,33	30.065,27	27.523,38	27.523,38	27.523,38	-6,780 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.000,00	1.127,82	6.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,000 %
Altre spese correnti	12.854,00	13.114,51	134.025,11	134.011,69	38.512,03	38.048,56	38.048,56	38.048,56	-0,010 %
TOTALE SPESE CORRENTI	1.483.514,62	1.494.774,07	1.827.268,84	1.717.954,30	1.600.445,52	1.600.734,52	1.600.734,52	1.600.734,52	-5,982 %

4.1.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilità' corrente

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE per:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

- i crediti assistiti da fidejussione,
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, non sono accertate per cassa;
- le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accanto- nato dall'ente beneficiario finale.

Si è provveduto ad istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità sostanzialmente con riferimento alle entrate tributarie che negli anni hanno evidenziato particolare difficoltà di riscossione. Si evidenzia che al codice di bilancio 1.01.01.06.002 è stata prevista un'entrata tributaria afferente un credito imu di particolare dubbia esigibilità in quanto relativo ad un credito per il quale è in corso di svolgimento un ricorso presso la Corte di Cassazione: si è preferito quindi, a titolo precauzionale, registrarne l'importo a FCDE per la quasi totalità.

Le voci prese in considerazione sono le seguenti:

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

1.01.01.08.002	I.C.I. DERIVANTE DA ACCERTAMENTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021		0,00	0,00	
		2022		0,00	0,00	
1.01.01.06.002	IMU DERIVANTE DA ACCERTAMENTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI	2020	50.000,00	11.275,25	11.275,25	A
		2021	45.000,00	12.721,77	12.721,77	
		2022	45.000,00	13.531,63	13.531,63	
1.01.01.06.002	IMU DERIVANTE DA ACCERTAMENTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI - DUBBIA ESIGIBILITA'	2020	95.000,00	80.750,00	91.835,73	A
		2021		0,00	0,00	
		2022		0,00	0,00	
1.01.01.51.001	TARSU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2020	0,00	0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2022		0,00	0,00	
1.01.01.51.002	TARSU - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ACCERTAMENTI	2020	0,00	0,00	0,00	
		2021		0,00	0,00	
		2022		0,00	0,00	
3.02.03.01.002	VIOLAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI	2020	5.000,00	0,00	0,00	
		2021	5.000,00	0,00	0,00	
		2022	5.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.61.002	ACCERTAMENTI TARI ANNUALITA' PREGRESSE	2020	10.000,00	0,00	0,00	
		2021	10.000,00	0,00	0,00	
		2022	10.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	239.894,40	11.889,02	11.889,02	A
		2021	240.000,00	13.420,60	13.420,60	
		2022	240.000,00	14.268,22	14.268,22	
	TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE	2020	399.894,40	103.914,27	115.000,00	
		2021	300.000,00	26.148,37	26.148,37	
		2022	300.000,00	27.795,85	27.795,85	

4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Le spese conto capitale

Descrizione attività e categoria	TRENDING			PROGETTAZIONE TRIENNALE			Variazione consuntiva 2020/2021
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.270,76	43.140,61	985.896,74	51.000,00	65.000,00	65.000,00	-94.826 %
Contributi agli investimenti	54.500,00	19.786,22	28.563,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-64.990 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	0,00	16.540,00	20.316,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	145.870,76	79.466,83	1.034.766,06	61.000,00	75.000,00	75.000,00	-94,104 %

Si segnala che per l'anno 2020 non è prevista la realizzazione di opere di importo uguale o superiore ad € 100.000,00 per cui non è stato predisposto il relativo piano delle opere pubbliche. Nel corso del 2020 saranno eseguiti interventi mirati alla gestione del patrimonio esistente quali manutenzioni alla viabilità e agli stabili comunali compresa la scuola media gestita in convenzione con il comune di Carrè. Detti interventi manutentivi trovano il relativo finanziamento nelle entrate proprie dell'ente iscritte al titolo 4 dell'entrata. Sarà ovviamente garantita la realizzazione di ulteriori interventi in conto capitale se, nel corso dell'anno 2020, dovessero realizzarsi i presupposti per nuove entrate in conto investimenti oppure per contributi da altri enti/organismi (Regione, Provincia...).

4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili

Descrizione intervento	Previsione		Previsione 2022
	2020	2021	
CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER SPESE DI INVESTIMENTO		10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		30.000,00	35.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI		20.000,00	29.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURA MANUTENZIONE PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00
TOTALE INTERVENTI		61.000,00	75.000,00

L'art. 1, comma 539, della legge 190 del 23 dicembre 2014 – legge di stabilità 2015 – ha modificato i limiti di indebitamento stabilendo che, oltre al rispetto delle condizioni previste dall'art. 203 del TUEL, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste, in relazione ai limiti di cui all'art. 204 del TUEL presenta la seguente dinamica:

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2018	€ 1.569.808,37
INTERESSI PASSIVI ANNO 2019	€ 34.751,69
INDICE	2,21% < 10,00%

4.4) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

DESCRIZIONE	RENDICONTO			PROGETTAZIONE BIENNALE			ACCANTAMENTO sottobanca %
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2020 Prognosi	2021 Prognosi	2022 Prognosi	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000 %

Questo Ente prevede di non avere la necessità di utilizzare anticipazioni dal Tesoriere nel periodo 2020-2022 ma comunque, a titolo puramente precauzionale, prevede il relativo stanziamento a bilancio nel caso si dovessero realizzare esigenze di utilizzo.

4.5) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

DESCRIZIONE	TRENDISTORICO			PROGETTAZIONE BIENNALE			ACCANTAMENTO sottobanca %
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Prognosi	2021 Prognosi	2022 Prognosi	
Uscite per partite di giro	196.994,42	205.354,18	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	0,000 %
Uscite per conto terzi	10.383,97	32.603,28	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	207.378,39	237.957,46	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,000 %

Anche nel bilancio di previsione 2020-2022 le partite di giro contemplano soprattutto:

- ✓ le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) le quali prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario

- l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. L'introduzione dello "split payment" interessa le partite di giro in quanto l'ente mensilmente deve trattenere "momentaneamente" l'IVA che deve essere riversata all'erario entro il giorno 16 del mese successivo;
- ✓ nuova contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del Tuel. Dal 1° gennaio 2015 "il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, prevede che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate effettuati dal tesoriere ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 267/2000, vengano contabilizzate con scritture finanziarie tra le partite di giro;
 - ✓ le ritenute fiscali e previdenziali trattenute al personale dipendente in fase di elaborazione degli stipendi mensili per il loro successivo riversamento all'erario secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente normativa;
 - ✓ le ritenute sindacali e ritenute fondi pensione;
 - ✓ fondi per anticipazione economo comunale;
 - ✓ depositi cauzionali/spese d'asta/spese contrattuali;
 - ✓ depositi a garanzia lavori.

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate, così come le spese, sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Tra le entrate sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti quelle riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti.

I contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento e per questo considerati vincolati.

Tra le spese non ricorrenti occorre segnalare tutte le spese per il recupero dell'evasione tributaria e quelle spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

Entrate non ricorrenti

Codice/Descrizione	Quantità	RIVERSAMENTO		
		2014	2015	2016
1.01.01.06.002 IMU DERIVANTE DA ACCERTAMENTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI		50.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.01.06.002 IMU DERIVANTE DA ACCERTAMENTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI - DUBBIA ESIGIBILITA'		95.000,00	0,00	0,00
1.01.01.61.002 ACCERTAMENTI TARI ANNUALITA' PREGRESSE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI THENE PER PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' PER INSERIMENTO LAVORATIVO - BANDO REGIONE VENETO		5.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		160.000,00	55.000,00	55.000,00

Spese non ricorrenti

Codice/Descrizione	Quantità	RIVERSAMENTO		
		2014	2015	2016
01.02.1.03.02.11.006 LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consigliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Chiuppano non ha rilasciato alcuna forma di garanzia di cui al presente paragrafo.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Chiuppano non è titolare di contratti relativi a questa tipologia di strumenti finanziari.

8) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Elenco enti e organismi strumentali

Ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Gli enti strumentali, controllati o partecipati, sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- servizi istituzionali, generali e di gestione;
- istruzione e diritto allo studio;
- ordine pubblico e sicurezza;
- tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- politiche giovanili, sport e tempo libero;
- turismo;
- assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- trasporti e diritto alla mobilità;
- soccorso civile;
- diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- tutela della salute;
- sviluppo economico e competitività;
- politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- relazioni internazionali.

La situazione del comune di Chiuppano risulta essere la seguente:

Enti strumentali controllati: il comune di Chiuppano **non detiene** partecipazioni in enti/società controllate.

Enti strumentali partecipati:

Gli enti strumentali partecipati del comune di Chiuppano sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DELL'ENTE	ATTIVITÀ	% PARTECIPAZIONE
Consorzio di polizia locale nord est vicentino	Attività di vigilanza e controllo del territorio	1,57

Elenco delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Società controllate

Il Comune di Chiuppano non detiene partecipazioni in società controllate.

Società partecipate

Le società partecipate del Comune di Chiuppano sono le seguenti:

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ	% PARTECIPAZIONE
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO	1,07
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	GESTIONE RIFIUTI	1,40
IMPIANTI ASTICO SRL	GESTIONE IMPIANTI SERVIZIO IDRICO	2,62
PASUBIO TECNOLOGIA SRL	SERVIZI INFORMATICI	0,12

Si segnala che, alla data attuale, è in corso di dismissione la quota di partecipazione in Pasubio Tecnologia come deliberato dalla delibera di c.c. n° 27/2018 e dalla delibera di g.c. n° 71/2019. La cessione si è resa necessaria nell'ambito del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche: il Comune di Chiuppano, infatti, non usufruisce dei servizi informatici offerti dalla Pasubio Tecnologia srl per cui non sussistono valide motivazioni atte a far mantenere detta partecipazione nel bilancio del Comune di Chiuppano. La firma dell'atto di cessione è prevista per mercoledì 27.11.2019.

9) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statale e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.;"

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

9.1) Risultato di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	598.479,57
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	102.170,10
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.239.612,48
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.271.446,10
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	668.816,05
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 ⁽²⁾	668.816,05

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾		0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾		0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾		0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾		0,00
Parte vincolata		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
D) Totale destinata a investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		668.816,05
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		

Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2020 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2016.

Si segnala che al bilancio di previsione 2020-2022 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto.

10) SITUAZIONE DI CASSA

Si stima un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2020 pari ad € 600.000,00. Il fondo di cassa presunto finale dell'esercizio 2020 sarà generato dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste più rilevanti.

11) DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2019 l'Ente non ha provveduto ad alcun riconoscimento di debiti fuori bilancio; inoltre alla data di redazione del presente documento non sono emersi debiti fuori bilancio dei quali si debba provvedere al riconoscimento con apposita delibera consigliare ai sensi dell'art 194 TUEL;

12) FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA

La consistenza del Fondo di riserva ordinario previsto rispetta i limiti minimo e massimo stabiliti dal Legislatore all'art 166 del TUEL, pari rispettivamente allo 0,3% e al 2% delle spese correnti per il fondo di competenza e il limite minimo dello 0,2% delle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

Il bilancio di previsione 2020 -2022 è stato predisposto secondo quanto indicato dalla vigente normativa in materia che di seguito si elenca:

- ✓ Disegno della Legge di bilancio 2020;
- ✓ D. Lgs 118/2011 come modificato dal d. Lgs 126/2014 e s.m.i. (armonizzazione dei sistemi contabili).

Il bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato quindi redatto secondo la nuova normativa contabile e cioè con riferimento all'allegato n° 9 del d.lgs 118/2011 nel quale sono disciplinati gli schemi del bilancio di previsione nonché gli allegati che devono essere approvati dal Consiglio comunale . Ai sensi di detta normativa l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia mentre per quanto riguarda la spesa è il programma, articolato in titoli.

Chiuppano, lì 27.11.2019

Il responsabile dell'Area Servizi
Amministrativi e di Contabilità

Orietta Zordan



